



REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO ITALCHECK

REV.	DATA	EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30/12/2013	I emissione	Area Tecnica	RQ	Direzione
01	31/05/2016	I emissione	Area Tecnica	RQ	Direzione

Copyright

©2016 Ente Gestore Schema ITALCHECK | ITALIAN IDENTITY - ITALIANID S.r.l. Tutti i diritti riservati

Divieto di riproduzione

Qualsiasi riproduzione effettuata con qualsiasi modalità parziale od integrale del testo o delle immagini è vietata ai sensi di legge.



REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO ITALCHECK

Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità operative cui devono attenersi le società che desiderano utilizzare il marchio figurativo ITALCHECK.

Art. 1 Definizioni

1.1 Con il termine "Marchio" si intende il marchio "ITALCHECK (figurativo)" di cui all'Allegato A.

1.2 Con il termine "Ente Gestore" si intende ITALIANID S.r.l. con sede in Pinerolo (TO), incaricata dall'Organismo Associativo ITALIAN IDENTITY della pianificazione, gestione e controllo del corretto svolgimento delle attività di valutazione iniziale e sorveglianza finalizzate alla concessione della certificazione.

1.3 Con il termine "Licenziatario" si intende l'impresa, avente le caratteristiche previste dal presente Regolamento, interessata ad ottenere dall'Ente Gestore la licenza d'uso del Marchio.

1.4 Con il termine "Prodotto Licenziato" si intendono i prodotti le cui caratteristiche sono conformi a quanto previsto nel presente Regolamento.

1.5 Con il termine "Audit" si intendono le verifiche effettuate dalla Struttura di Controllo per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti previsto dal presente Regolamento.

1.6 Con il termine "Struttura di controllo" si intende la struttura riconosciuta dall'Ente Gestore per l'espletamento delle attività di valutazione e verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento, operante secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica. La struttura di controllo individuata è Agroqualità S.p.A.

1.7 Con il termine "Piattaforma" si intendono il software e la banca dati di gestione dei dati dei Prodotti Licenziati.

Art 2 - Marchio

2.1 Il Marchio oggetto del presente Regolamento è ITALCHECK figurativo di cui all'Allegato "A", relativo ai prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41, 42 e 45 della Classificazione Internazionale di Nizza di titolarità dell'Ente Gestore.

2.2 Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 – Titolare del Marchio

3.1 Ente Gestore Schema ITALCHECK | ITALIAN IDENTITY - ITALIANID S.r.l. è il titolare esclusivo del Marchio e provvederà a registrarlo in Italia e/o all'estero ai sensi della normativa vigente.



3.2. Il Marchio verrà depositato dall'Ente Gestore nelle classi 9, 16, 35, 38, 41, 42 e 45 per i seguenti prodotti e servizi:

- 09 dispositivi di controllo per computer; software, hardware, piattaforme informatiche, banche dati on line sistemi di sicurezza; certificati digitali, apparecchi elettronici per la generazione e/o verifica di firme digitali, software per l'archiviazione ed il reperimento di sicurezza di dati; lettori di codici a barre; codificatori magnetici; Cd, Dvd Video.
- 16 carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; cartoleria; materiale per l'istruzione, libri, riviste.
- 35 ricerche di mercato; servizi di marketing; consulenza in materia di marketing; assistenza e consulenza nella gestione di imprese commerciali e industriali, consulenza economica ed aziendale in particolare nella valutazione e certificazione di prodotti; affiliazione (franchising), ossia servizi resi da un franchisor, vale a dire trasferimento di know-how commerciale ed organizzativo, assistenza nello sviluppo e nella direzione di un'impresa commerciale; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio (servizi per conto terzi).
- 38 servizi telematici; servizi telefonici; servizi di comunicazione wireless; agenzie di informazioni (notizie); comunicazioni tramite terminali di computer; comunicazioni tramite messaggi telefonici; telecomunicazioni (servizi per conto terzi).
- 41 Edizione e pubblicazione di testi, organizzazione di convegni, seminari, simposi, mostre, fiere; organizzazione di eventi culturali; servizi educativi, organizzazione di corsi di certificazione.
- 42 Servizi scientifici e tecnologici, servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi, servizi di analisi e di ricerca industriale, progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi di certificazione e di accreditamento.
- 45 concessione di licenze; servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi personali e sociali resi da terzi per il soddisfacimento di bisogni personali (servizi per conto terzi).

Art. 4 – Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso del Marchio

4.1 I requisiti che i Licenziatari ed i rispettivi prodotti devono avere per ottenere la licenza d'uso del Marchio sono i seguenti.

Per i Licenziatari:

- essere iscritti al Registro Imprese della CCAA;
- essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- essere in regola con la normativa cogente in materia di etichettatura ed identificazione dei prodotti.
- rispettare le norme di sicurezza;
- rispettare il Codice etico di cui all'Allegato B.



Per i prodotti:

- fabbricazione/produzione italiana dei prodotti. Il concetto di “fabbricazione/produzione” verrà definito di volta in volta con separate appendici a seconda delle categorie di prodotto di interesse ed in base alle normative vigenti per le citate categorie;
- identificabilità e rintracciabilità del prodotto, delle materie prime, dei componenti, degli accessori e di tutte le lavorazioni;
- certificazioni, dichiarazioni di conformità richieste dalla normativa vigente in materia.

4.2 L'esistenza di certificazioni di sistemi di gestione o di prodotto rilasciate da organismi accreditati, relative a:

- rintracciabilità di filiera (UNI EN ISO 22005);
- biologico;
- certificazione IFS;
- certificazione BRC;
- certificazioni volontarie di altro genere;
- conformità a disciplinari di accreditamento ad associazioni, consorzi ed enti;

saranno valutate ed eventualmente riconosciute quale elemento oggettivo di soddisfazione ai requisiti da parte dell'Ente Gestore solo a seguito della presentazione di tutta la relativa documentazione.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di licenza

5.1 I Licenziatari interessati a richiedere la licenza d'uso del Marchio devono far pervenire All'Ente gestore la relativa richiesta utilizzando il modulo Domanda di licenza (Allegato C), compilato con i dati essenziali per permettere all'Ente Gestore di formulare l'offerta che viene inviata al Licenziatario. Qualora il Licenziatario continui ad essere interessato alla licenza d'uso del marchio, trasmette all'Ente Gestore debitamente firmata per approvazione sia l'offerta che la Domanda di licenza compilata con gli eventuali dati mancanti. Unitamente a detti documenti viene anche inviato all'Ente Gestore un acconto pari al 60% dell'offerta.

5.2 Dopo aver ricevuto l'acconto, l'Ente gestore anche attraverso la Struttura di Controllo verifica la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati.

5.3 In particolare, i controlli finalizzati alla valutazione della presenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 4 sono effettuati dalla Struttura di Controllo entro 60 giorni dal ricevimento dell'acconto e riferibili a quattro livelli di verifica:

- **Livello 1:** vengono esaminate le eventuali certificazioni ottenute dal Licenziatario rilasciate da organismi di certificazione accreditati/enti riconosciuti (rintracciabilità di filiera secondo la norma ISO 22005, certificazioni in ambito regolamentato quali DOP - IGP - Biologico,



conformità a sistemi di tracciabilità volontari riconosciuti quali il Sistema di Tracciabilità Volontario di Unionfiliera, certificazioni volontarie di altro genere e settori). L'attività ha l'obiettivo di verificare se le certificazioni presentate sono valide e se il campo di applicazione e la tipologia sono tali da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento d'uso del Marchio. In questo caso, non viene effettuato l'Audit sul sito del Licenziatario.

- **Livello 2:** verifica documentale – si applica nei casi in cui la documentazione riferibile alla valutazione di livello 1 non sia completamente esaustiva e si renda necessaria una richiesta di integrazione documentale e relativa ulteriore valutazione. In questo caso, non viene effettuato l'Audit sul sito del Licenziatario.
- **Livello 3:** il processo di concessione della licenza del marchio avviene a seguito di verifica on site presso il Licenziatario, comprensiva di valutazione documentale.
- **Livello 4:** verifiche supplementari effettuate a discrezione dell'Ente Gestore.

5.4 In caso di verifica on site, la Struttura di Controllo concorda con il Licenziatario la data di effettuazione dell'Audit comunicando, almeno tre giorni prima della data concordata, il nominativo del valutatore.

5.5 Qualora il Licenziatario affidi all'esterno tutti i processi necessari alla realizzazione del prodotto finito, saranno effettuate a campione, oltre sul Licenziatario stesso, verifiche sui fornitori di ogni tipologia di famiglia di prodotti.

5.6 Qualora la verifica abbia avuto esito negativo, l'Ente gestore trattiene l'acconto a titolo di rimborso delle spese già sostenute ma non richiede il relativo saldo.

5.7 In caso di esito positivo, si procede con l'iter di concessione della licenza. In particolare, l'Ente Gestore invia al Licenziatario il Certificato di Licenza.

Art. 6 – Concessione della licenza

6.1 Nel Certificato di Licenza di cui al paragrafo 5.7 sono riportate, tra le altre, anche le seguenti informazioni:

- NOMINATIVO ORGANIZZAZIONE
- IC – CODE ORGANIZZAZIONE
- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA
- ELENCO PRODOTTI
- IC – CODE PRODOTTI

6.2 La traduzione del Certificato e/o ogni sua riproduzione devono essere sempre autorizzate dall'Ente Gestore.



6.3 Il Licenziatario verrà iscritto nell'Elenco Licenziatari Marchio ITALCHECK tenuto presso la sede dell'Ente Gestore.

6.4 La concessione della licenza d'uso del Marchio comporta l'inserimento del Licenziatario nella Piattaforma per tutto il periodo di durata della licenza d'uso del marchio. Eventuali utilizzi della Piattaforma sono disciplinati tramite accordi separati.

Art. 7 – Usi consentiti del Marchio

7.1 Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta dall'Allegato A.

7.2 Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta, caso per caso, dell'Ente Gestore.

7.3 Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Prodotti Licenziati e/o le Aziende Licenziate e non potrà farne uso in relazione a prodotti e/o aziende diverse.

7.4 In particolare, il Licenziatario può usare il Marchio sui Prodotti Licenziati ed i relativi contenitori ed imballi, nonché sui cataloghi, materiale illustrativo e pubblicitario, sul proprio sito, sempre che i medesimi si riferiscano ai Prodotti Licenziati.

7.5 E' vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore.

7.6 Il Licenziatario si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione dell'Ente Gestore o del Marchio.

Art. 8 – Mantenimento della Licenza del Marchio

8.1 A partire dalla concessione della Licenza, l'Ente Gestore tramite la Struttura di Controllo può verificare in qualsiasi momento

- la persistenza dei requisiti previsti nel presente Regolamento d'uso;
- l'utilizzo corretto della Piattaforma e del Marchio ai sensi dei rispettivi Regolamenti e documenti.

8.2 Qualsiasi variazione che comprometta la conformità ai requisiti deve essere comunicata dal Licenziatario all'Ente Gestore che la valuterà. Nel caso le variazioni non siano compatibili con i requisiti del presente Regolamento, l'Ente Gestore notificherà al Licenziatario la revoca della licenza d'uso del Marchio.



Art. 9 – Condizioni e durata della licenza d'uso del Marchio

9.1 La concessione della licenza del Marchio da parte dell'Ente Gestore non è esclusiva.

9.2 La licenza si riferisce al territorio italiano e si estende anche agli eventuali ulteriori territori nei quali l'Ente Gestore andrà a registrare e/o usare il Marchio. La licenza non può essere concessa senza il preventivo deposito del marchio nel territorio di eventuale nuovo interesse.

9.3 La concessione della licenza è a titolo oneroso: è, infatti, previsto un contributo annuale il cui ammontare è stabilito dall'Ente Gestore nell'offerta di cui all'articolo 5. La prima annualità a saldo dell'acconto già fornito è dovuta entro trenta giorni dalla data di emissione del Certificato di licenza. Le annualità successive sono dovute entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di validità della licenza.

9.4 La licenza dura due anni a partire dalla data di emissione del Certificato di Licenza e si rinnova automaticamente per pari periodi a fronte della verifica del persistere delle condizioni d'uso del Marchio, nonché del regolare pagamento del contributo annuale.

Art. 10 – Sanzioni

10.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Regolamento o del mancato pagamento del contributo annuale, l'Ente Gestore intimerà per iscritto al Licenziatario di adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto dell'Ente Gestore.

10.2 Inoltre, la licenza del Marchio è sottoposta alla condizione risolutiva, ex artt. 1353 e seguenti del codice civile, a norma del quale essa potrà essere risolta dall'Ente Gestore al venire meno di una delle condizioni sopra previste agli articoli 4 e 7. Pertanto, qualora una delle suddette condizioni venga meno, l'Ente Gestore avrà diritto di dichiarare la licenza del Marchio risolta e priva di qualsiasi effetto con decorrenza immediata, mediante dichiarazione scritta al Licenziatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 – Divieto d'uso del Marchio successivamente allo scioglimento della licenza

A partire dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata RR, della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo del contratto di licenza d'uso del Marchio, il Licenziatario non potrà fare più alcun uso con qualsiasi modalità dello stesso con effetto immediato dal giorno di ricevimento della raccomandata.

Art. 12 – Rinuncia

12.1 Il Licenziatario che ha ottenuto la licenza del Marchio può rinunciare tramite comunicazione scritta inviata per raccomandata RR all'Ente Gestore che non è tenuto ad alcun rimborso dell'annualità pagata.



12.2 A seguito della rinuncia, il Licenziatario non ha più diritto di usare il Marchio e deve cessare immediatamente l'uso, effettuato con qualsiasi modalità, del Marchio stesso a partire dal giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 13 – Riservatezza

13.1 L'Ente Gestore garantisce la massima riservatezza professionale relativamente ai dati ed alle informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività. Tutti il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici dell'Ente Gestore sono tenuti alla riservatezza, si impegnano a non divulgare informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'attività. Gli archivi dell'Ente Gestore sono adeguatamente protetti e l'accesso è consentito ai soli autorizzati.

Art. 14 – Foro competente

Il presente Regolamento d'uso è soggetto alla legge italiana e qualsiasi vertenza relativa alla sua interpretazione e/o all'applicazione ed al rispetto dello stesso è di competenza del Tribunale di Torino.

ALLEGATI

ALLEGATO A – Marchio ITALCHECK





ALLEGATO B – Codice Etico

Il presente Codice si prefigge di descrivere i principi generali di natura deontologica e comportamentale che devono essere adottati da quanti desiderano diventare licenziatari del marchio ITALCHECK.

Ogni licenziatario è tenuto a:

- a) Tenere un comportamento leale ed indipendente da condizionamenti che ne possano influenzare l'operato nei confronti delle organizzazioni oggetto di valutazione e più in generale nei confronti dei clienti.
- b) Rispettare le leggi vigenti nonché le regole e procedure dell'Ente Gestore ITALIANID S.r.l., in particolare a quelle che fanno riferimento all'ambito di attività svolta.
- c) Non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto, dell'immagine o degli interessi delle organizzazioni, clienti ed Ente Gestore ITALIANID S.r.l.
- d) Soddisfare tutti gli impegni assunti in maniera formale.
- e) Non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da organizzazioni, organizzazioni accreditate, da loro rappresentanti o da qualsiasi altra persona interessata, che possano condizionarne l'autonomia o ledere la credibilità e dignità professionale ed esercitare i controlli necessari per evitare che il personale di cui si è responsabili compia azioni di questo tipo.
- f) Non assumere incarichi e non prestarsi ad iniziative incompatibili con le attività ed il ruolo svolto dall'Ente Gestore ITALIANID S.r.l.
- g) Notificare all'Ente Gestore ITALIANID S.r.l. qualsiasi relazione od interesse presente o passato sussistente con organizzazioni, organizzazioni da valutare, prima di assumere incarichi di valutazione e di formulare decisioni nei confronti delle stesse e notificare immediatamente qualsiasi altra situazione di cui sia a conoscenza che possa costituire, per se stesso o per l'Ente Gestore ITALIANID S.r.l., un possibile conflitto di interessi.
- h) Mantenere assoluta riservatezza relativamente a qualsiasi informazione di cui si è avuta conoscenza a seguito del proprio incarico o della propria funzione, fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti.
- i) Non subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si è avuta conoscenza a causa del proprio incarico o della propria funzione.

Per l'organizzazione

Il Legale Rappresentante

**Timbro e Firma per
accettazione**

Data / /
